Spedizione in abbonamento postale Gruppo I

Anno 112° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 13 settembre 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1972, n. **511**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Istituto di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 82, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che l'insegnamento di « Chirurgia di pronto soccorso » muta denominazione in quella di « Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 10. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 7, foglio n. 207, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge suindicata;

Vista la lettera in data 25 maggio 1972, protocollo n. 209/7614, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile designa come proprio rappresentante in seno a detta commissione il dott. Mario Carbone, ispettore capo, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Vincenzo De Bellis, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Carbone, ispettore capo, è nominato membro effettivo della commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. **1442**, in rappresentanza del Ministero dei trasposti e dell'aviazione civile ed in sostituzione del dott. Vincenzo De Bellis, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1972
Registro n. 14 *Industria e commercio, foglio n.* 34

(10610)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Ravenna

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Ravenna;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Ravenna, vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Ravenna.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Ravenna è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1972
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 193

(10636)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari e demanio » di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari e demanio » di Bologna;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Successioni » e « Atti giudiziari e demanio » di Bologna vengono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « Successioni, atti giudiziari e demanio » di Bologna.

Art. 2.

L'ufficio del registro « Successioni, atti giudiziari e demanio » di Bologna è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1972
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 191

(10634)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1972.

Modalità di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 24 maggio 1970, n. 336, 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824 con le quali sono state dettate norme a favore dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti ed assimilati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 824, occorre stabilire le modalità per il versamento, da parte dei datori di lavoro alle gestioni di previdenza interessate, del maggior importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza, nonchè del corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti, dall'applicazione delle predette leggi, sul trattamento di pensione;

Considerata l'esigenza di definire l'ente datore di lavoro per gli effetti di cui al precitato art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824;

Ritenuto che l'obbligo per gli enti datori di lavoro di rimborsare gli enti erogatori delle pensioni e delle indennità di fine servizio sussista dalla data di entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1971, n. 824;

Ritenuta l'opportunità di provvedere per gli enti debitori la facoltà di corrispondere quanto dovuto, alle gestioni di previdenza interessate, anche in forma rateizzata;

Ritenuto che per il regolamento dei rapporti finanziari tra gli enti datori di lavoro e le predette gestioni previdenziali debba farsi luogo all'applicazione di un saggio di interesse percentuale adeguato, entro limiti equi, alle basi utilizzate dal sistema tecnico-finanziario delle gestioni medesime;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione del primo e terzo comma dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, quale ente, istituto o azienda datore di lavoro si considera quello presso il quale è avvenuta o avviene la cessazione dal servizio del dipendente con diritto ai benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Qualora le prestazioni concesse agli aventi diritto comportino oneri ripartiti tra gestioni diverse, il riparto previsto dalle disposizioni relative agli ordinamenti interessati si effettua limitatamente all'importo del trattamento non comprensivo dei benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 2.

Le somme dovute dagli enti datori di lavoro alle gestioni di previdenza tenute all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata ed integrata dalle leggi 8 luglio 1971 n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, possono essere corrisposte in unica soluzione, oppure in 24 rate semestrali posticipate costanti, salva la facoltà di versare in qualsiasi momento il valore attuale del residuo debito.

Art. 3.

Ai fini del rimborso delle somme di cui all'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, le gestioni previdenziali debbono comunicare agli enti datori di lavoro, con lettera in plico raccomandato:

a) l'ammontare delle somme stesse, specificandone il titolo e, in via sommaria, gli elementi costitutivi;

b) la data dell'ordine di pagamento, emesso a favore del beneficiario, relativo all'indennità di buonuscita o analoga prestazione, sia sostitutiva che integrativa, ovvero alla prima quota della pensione concessa. Qualora per motivi tecnici, la data non sia determinabile, la gestione previdenziale, precisando al datore di lavoro interessato i motivi, può assumere come data utile allo scopo, il giorno 15 del mese in cui il dispositivo di pagamento è stato emanato dal competente servizio.

La predetta data è assunta quale valuta per il computo degli interessi a carico del datore di lavoro, ai sensi e con i limiti di cui al successivo art. 5;

c) l'ammontare dell'interesse giornaliero dovuto per ogni lira di debito;

d) il valore della semestralità unitaria per il quale è da moltiplicare l'importo complessivo del debito maturato — per capitale ed interesse — alla fine del semestre — riferito all'anno civile — in corso alla data di ricezione della comunicazione prevista dal presente articolo, qualora si debba determinare la rata semestrale posticipata costante atta ad estinguere il debito medesimo, con il metodo dell'ammortamento rateale progressivo, a partire dal semestre successivo a quello predetto.

Contro il provvedimento di cui al precedente comma gli enti datori di lavoro possono ricorrere al comitato amministratore della gestione previdenziale nei termini previsti dalle norme che regolano questa ultima per quanto attiene ai contributi e, in difetto, alle prestazioni.

Il ricorso non comporta sospensione delle procedure relative al versamento delle somme dovute.

Art. 4.

Gli enti debitori, entro tre mesi dalla avvenuta ricezione della comunicazione prevista dal precedente articolo, debbono provvedere al pagamento delle somme dovute per capitale ed interesse ovvero a segnalare alla gestione previdenziale interessata la opzione deliberata per il pagamento rateale delle somme stesse.

La mancata segnalazione di cui al precedente comma, nei termini ivi stesso fissati, può essere considerata dalla gestione previdenziale interessata quale rinuncia del datore di lavoro, a tutti gli effetti, alla facoltà di estinguere in forma rateale il debito che lo riguarda.

Art. 5.

I rapporti finanziari derivanti dall'applicazione dello art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 e del presente decreto tra gli enti datori di lavoro e le corrispondenti gestioni previdenziali sono regolati in base al saggio d'interesse annuo composto — convertibile semestralmente, in caso di richiesta di rateizzazione ai sensi del precedente art. 2 — pari a quello vigente, alla data del provvedimento di liquidazione della prestazione spettante ai soggetti interessati, presso le medesime gestioni, ai soli effetti della capitalizzazione finanziaria, aumentate di 0,50 punti: il saggio nominale annuo complessivo non può comunque essere superiore al 5,50 per cento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica con effetto dal 1° novembre 1971 ed è operante anche per il regolamento degli eventuali rapporti riflessi insorti, in dipendenza diretta della medesima causa, nell'ambito delle predette gestioni previdenziali.

Alle gestioni previdenziali costituite in forma autonoma presso gli stessi enti datori di lavoro, le quali si avvalgono, per le proprie esigenze amministrative, della organizzazione dei medesimi enti, è data facoltà di stabilire in un minore importo, anche nullo, mediante apposita deliberazione soggetta alle approvazioni della competente autorità amministrativa, la misura della maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Per la riscossione delle somme loro dovute ai sensi dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 e del presente decreto, le gestioni previdenziali interessate possono avvalersi delle modalità e forme previste dai rispettivi ordinamenti per quanto attiene alla riscossione sia degli ordinari contributi di finanziamento che dei crediti derivanti da tale titolo.

Art. 7.

Nulla è innovato al decreto ministeriale 12 gennaio 1972, richiamato in premessa, per quanto riguarda la materia dallo stesso disciplinata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10620)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa G.B. De Filippi Esercizio imprese idroelettriche S.p.a., con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'eneriga elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687709 del 7 marzo 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa G. B. De Filippi Esercizio imprese idroelettriche S.p.a., con sede in Genova, via Cairoli n. 1/A;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa predetta nel biennio 1970-71, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Genova e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dai quali risulta che l'impresa suddetta ha distribuito energia elettrica acquistata dall'Enel;

Vista la nota in data 6 giugno 1972 con la quale l'impresa suddetta ha reso noto che l'acquisto di energia di integrazione per la distribuzione si è reso necessario per la ridotta possibilità dei propri impianti di produzione e per l'incremento dei consumi dei propri utenti, per cui l'energia elettrica dalla stessa prelevata dall'Enel deve essere ritenuta acquistata per motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa G. B. De Filippi Esercizio imprese idroelettriche S.p.a., con sede in Genova, via Cairoli n. 1/A, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa G. B. De Filippi Esercizio imprese idroelettriche S.p.a., con sede in Genova, via Cairoli n. 1/A, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa G. B. De Filippi Esercizio imprese idroelettriche S.p.a., dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10613)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica ditta F.lli Palombo Marino ed Emilio, con sede in Terelle.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Premesso che la ditta F.lli Palombo Marino ed Emilio, con sede in Terelle (Frosinone), risulta non essere stata esonerata dal trasferimento all'Enel ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che l'impresa predetta negli anni 1970 e 1971 ha distribuito rispettivamente 151.552 kWh e 183.807 kWh, dei quali solamente 60.416 kWh e per il 1971 risultano prodotti da impianti di proprietà della impresa medesima come rilevato dai dati, relativi alla attività elettrica esplicata dall'impresa, in possesso dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma;

Considerato che l'impresa suddetta ha distribuito negli anni considerati energia acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa ditta F.lli Palombo Marino ed Emilio, con sede in Terelle (Frosinone) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa ditta F.lli Palombo Marino ed Emilio, con sede in Terelle (Frosione) è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla ditta F.lli Palombo Marino ed Emilio, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10612)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica della amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tesido paese, con sede in Monguelfo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 692708 del 25 maggio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa della « Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tesido paese », con sede in Monguelfo (Bolzano) frazione Tesido;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa predetta nel biennio 1970-71, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Trento, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dai quali risulta che l'impresa suddetta ha distribuito energia elettrica acquistata dall'Enel con il quale ha in corso un contratto di fornitura di energia elettrica per usi di distribuzione;

Considerato che l'impresa di cui trattasi ha reso noto di non essere in grado di ricostruire la propria centrale di produzione, gravemente danneggiata in un'alluvione del 1966, per cui l'energia elettrica da essa prelevata dall'Enel deve essere ritenuta acquistata per motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della « Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tesido paese », con sede in Monguelfo (Bolzano), frazione Tesido, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di Tesido paese », con sede in Monguelfo (Bolzano), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla « Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione Tesido paese », con sede in Monguelfo (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10611)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I. stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana S.M.I. stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 24 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla Società metallurgica italiana S.M.I. stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10615)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Massa Carrara, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di piastrelle per pavimenti e rivestimenti operanti in provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte Lanificio Fratelli Fila S.p.a. di Coggiola, Manifatture Gallo Vittorio di G.D. Gallo & C. S.a.s. di Cossato e Pettinatura Italiana S.p.a. di Vigliano Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Fratelli Fila S.p.a. di Coggiola (Vercelli), Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. S.a.s. di Cossato (Vercelli) e Pettinatura italiana S.p.a. di Vigliano Biellese (Vercelli), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte stesse;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle ditte Lanificio Fratelli Fila S.p.a. di Coggiola (Vercelli), Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. S.a.s. di Cossato (Vercelli) e Pettinatura italiana S.p.a. di Vigliano Biellese (Vercelli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10618)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte F.lli Cerruti di Antonio Cerruti & C. S.a.s. di Biella, Lanificio Trabaldo Paletta Luciano & C. di Ponzone Biellese e Albino Botto & Figli, con sede in Strona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Fratelli Cerruti di Antonio Cerruti & C. S.a.s. di Biella, Lanificio Trabaldo Paletta Luciano & C. di Ponzone Biellese e Albino Botto & Figli, con sede in Strona, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle ditte F.lli Cerruti di Antonio Cerruti & C. S.a.s. di Biella, Lanificio Trabaldo Paletta Luciano & C. di Ponzone Biellese e Albino Botto & Figli con sede in Strona, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

(10617)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, del trattamento previsto dallo art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1972 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle attività industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 29 marzo 1972, e prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1969, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10616)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1972.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di settembre 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 400 miliardi.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 5,50 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 settembre 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1972
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 237

(10674)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 255-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Garbieri Ortensio & Figlio con sede in Alessandria, via G. Galilei n. 10, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 255-AL » ha dichiarato di avere smarrito 9 (nove) punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10621)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 25 febbraio 1972 al 4 maggio 1972 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* **n. 137** del 27 maggio 1972 pag. 4038, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4038 voce di tariffa 10.06-B-I-b riso semilavorato a grani lunghi per le esportazioni verso gli altri paesi terzi: leggere l'ammontare della restituzione « 11,380 (b) » invece di « 10,380 (b) ».

(10645)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di scienza delle finanze e di statistica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di scienza delle finanze e di statistica, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10666)

Vacanza della cattedra di chimica fisica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria è vacante la cattedra di chimica fisica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10667)

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10668)

Vacanza della seconda cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

Corso dei cambi dell'11 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,20	581,15	581,15	581,15	581,10	581,15	581,15	581,15
Dollaro canadese	590,75	590,75	590,95	590,75	590,80	590,80	590,60	590,75	590,75	590,70
Franco svizzero	153,77	153,77	153,80	153,77	153,80	153,78	153,73	153,77	153,77	153,76
Corona danese	84,24	84,24	84,25	84,24	84,24	84,22	84,17	84,24	84,24	84,23
Corona norvegese	88,79	88,79	88,35	88,79	88,875	88,75	88,81	88,79	88,79	88,78
Corona svedese	122,90	122,90	122,90	122,90	122,95	122,90	122,89	122,90	122,90	122,90
Fiorino olandese	180,17	180,17	180,25	180,17	180,35	180,15	180,17	180,17	180,17	180,16
Franco belga	13,24	13,24	13,2350	13,24	13,24	13,24	13,2385	13,24	13,24	13,20
Franco francese	116,20	116,20	116,25	116,20	116,20	116,18	116,18	116,20	116,20	116,20
Lira sterlina	1421,75	1421,75	1421,75	1421,75	1422 —	1421,80	1421,70	1421,75	1421,75	1421,75
Marco germanico	182,22	182,22	182,34	182,22	182,425	182,20	182,17	182,20	182,22	182,20
Scellino austriaco	25,2475	25;2475	25,23	25,2475	25,20	25,24	25,245	25,2475	25,24	25,24
Escudo portoghese	21,73	21,73	21,72	21,73	21,69	21,72	21,7175	21,73	21,73	21,72
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,16	9,1575	9,15	9,15	9,1565	9,1575	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9305	1,9305	1,9325	1,9305	1,93	1,93	1,9310	1,9305	1,93	1,93

Media dei titoli dell'11 settembre 1972

Rendita 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,95
» 5 % (Città di Trieste)	92,925
» 5 % (Beni esteri)	92,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,775
» 5,50 % » » 1968-83	94,975
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	95,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10 1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1972

Dollaro USA	581,525
Dollaro canadese	590,675
Franco svizzero	153,75
Corona danese	84,205
Corona norvegese	88,80
Corona svedese	122,895
Fiorino olandese	180,17
Franco belga	13,239
Franco francese	116,19
Lira sterlina	1421,725
Marco germanico	182,195
Scellino austriaco	25,246
Escudo portoghese	21,724
Peseta spagnola	9,157
Yen giapponese	1,931

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a trenta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Considerato che nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono conferibili mediante pubblico concorso trenta posti;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) ventiquattro posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando;

b) sei posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato numero due), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) la sede tra quelle indicate nel successivo articolo 6 presso la quale il candidato intende sostenere la prova scritta.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopra indicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato numero uno).

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

La prova scritta del concorso avrà luogo presso le sedi di: Milano, Roma, Napoli e Palermo.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verrranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la suddetta prova, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

La prova pratica e il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente articolo 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del Tesoro Ragioneria generale dello Stato sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma

il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la sua natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al numero 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di lire 882.000 corrispondente al parametro 120), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1972
Registro n. 31, *foglio n.* 149

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prova scritta:

Svolgimento di un tema di cultura generale. Detta prova servirà anche come saggio di calligrafia.

Colloquio:

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie centrali e alle Ragionerie regionali dello Stato;

3) nozioni sull'ordinamento degli archivi;

4) elementi di storia d'Italia dal 1848;

5) elementi di geografia concernente l'Europa e particolarmente l'Italia;

6) nozioni elementari di statistica;

7) aritmetica elementare.

Prova pratica:

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore in prova, la prova pratica consisterà nella esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia, in un saggio di stenografia.

Inoltre sia i candidati aspiranti alla nomina di coadiutore in prova sia quelli aspiranti alla nomina a coadiutore dattilografo in prova dovranno dimostrare di essere idonei all'uso di macchine d'ufficio.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 500)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, via XX Settembre ROMA

Il sottoscritto (1) nato a (provincia di .) il e residente dal (2) in (provincia di .) via. n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a trenta posti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso di ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) chiede di sostenere le prove scritte nella sede di (7) ;

9) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì

firma (8)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente

---

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedansi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Sì o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) Indicare una delle sedi previste nell'art. 6 del bando.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici uffciali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10607)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinnovazione dei concorsi per titoli alle cattedre di figura disegnata nei licei artistici di Palermo e di Venezia.

La commissione ministeriale costituita a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 aprile 1971 (*Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1971, n. 285), ha ultimato i lavori intesi al riscontro, con le risultanze d'ufficio, dei titoli prodotti dai candidati che hanno dichiarato il proprio interesse a partecipare ai concorsi per titoli alle cattedre di figura disegnata nei licei artistici di Palermo e di Venezia, indetti con decreto ministeriale 3 marzo 1964.

Gli interessati potranno consultare i relativi verbali, per la parte di propria attinenza, presso il Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, per il periodo di quindici giorni feriali che decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(10654)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 2, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse:

1. Maresc. all. ord. CC. s.p. Maggiore Pietro, nato il 17 maggio 1940 . . punti 38,070
2. Maresc. all. capo CC. s.p. Del Maestro Vittorio, nato il 14 febbraio 1937 » 36,950
3. Maresc. all. ord. CC. s.p. Sartini Giancarlo, nato il 23 agosto 1940 » 36,100
4. Maresc. all. ord. CC. s.p. Felici Giancarlo, nato il 29 gennaio 1939 » 36,050
5. Maresc. all. ord. CC. s.p. Mancini Battaglini Vittorio, nato il 30 maggio 1939 » 35,950
6. Maresc. all. ord. CC. s.p. Ranalli Manfredi, nato il 22 luglio 1939 » 35,408
7. Maresc. all. ord. CC. s.p. Caputo Angelo, nato il 18 ottobre 1939 » 35,290
8. Maresc. all. capo CC. s.p. Giambartolomei Mauro, nato il 18 ottobre 1932 » 35,050
9. Maresc. all. ord. CC. s.p. Bianchi Nello, nato il 3 agosto 1937 » 35,030
10. Maresc. all. capo CC. s.p. De Paolis Cataldo, nato il 16 maggio 1932 » 34,900
11. Maresc. all. capo CC. s.p. Trono Antonio, nato il 28 dicembre 1933 » 34,840
12. Maresc. all. ord. CC. s.p. Pacileo Benito, nato il 25 dicembre 1938 » 34,550
13. Maresc. all. ord. CC. s.p. Scibilia Giuseppe, nato l'11 gennaio 1940 » 34,380

14. Maresc. all. ord. CC s.p. Del Giudice Francesco, nato il 26 luglio 1937	punti	34,090
15. Maresc. all. ord. CC s.p. Sorrenti Saverio, nato il 7 dicembre 1937	»	33,400
16. Maresc. all. ord. CC. s.p. Matassino Gerardo, nato il 15 ottobre 1937	»	33,008
17. Maresc. all. ord. CC s.p. Petrelli Oronzo, nato il 5 febbraio 1941	»	32,110

Art. 2.

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed osservate le vigenti disposizioni in materia di titoli preferenziali, i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Maggiore Pietro	punti	38,070
2. Del Maestro Vittorio	»	36,950
3. Sartini Giancarlo	»	36,100
4. Felici Giancarlo	»	36,050
5. Mancini Battaglini Vittorio	»	35,950

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ranalli Manfredi	punti	35,408
2. Caputo Angelo	»	35,290
3. Giambartolomei Mauro	»	35,050
4. Bianchi Nello	»	35,030
5. De Paolis Cataldo	»	34,900
6. Trono Antonio	»	34,840
7. Pacileo Benito	»	34,550
8. Scibilia Giuseppe	»	34,380
9. Del Giudice Francesco	»	34,090
10. Sorrenti Saverio	»	33,400
11. Matassino Gerardo	»	33,008
12. Petrelli Oronzo	»	32,110

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972.
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 12.

(10647)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1972, n. **45.**

Interventi finanziari in materia urbanistica - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, ed alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 29 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi straordinari, in misura non superiore al 90% della spesa occorrente, per:

a) l'acquisizione, anche mediante espropriazione di aree scelte nell'ambito delle previsioni dei piani particolareggiati o degli altri piani d'attuazione ad essi equiparati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e sue successive integrazioni e modificazioni; alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23 e sue successive integrazioni e modificazioni; alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e sue successive integrazioni e modificazioni; agli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) la esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ambito delle previsioni richiamate alla lettera *a*).

Nella spesa occorrente per le opere di urbanizzazione può comprendersi una quota, per spese generali, non superiore al 6% del costo dell'opera medesima ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate all'Assessorato regionale dell'urbanistica, per il corrente esercizio, entro quattro mesi dall'antrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 1° febbraio di ciascun anno.

Esse debbono essere corredate da una relazione di massima, che illustri l'iniziativa, e del preventivo di spesa approvati dal consiglio comunale ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, sentito l'Assessore ai lavori pubblici, delibera sull'ammissibilità dell'iniziativa al contributo regionale ed approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili.

Dopo l'approvazone del piano di ripartizione, l'Assessore all'urbanistica comunica all'ente richiedente il termine entro il quale devev essere presentata la deliberazione, divenuta efficace, con cui si sia dato formale avvio al procedimento di acquisizione dell'area o sia stato adottato il progetto esecutivo dell'opera ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 4.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'urbanistica.

All'impegno definitivo della spesa e all'erogazione dei contributi medesimi si provvede:

a) se trattasi di acquisizione di aree, su presentazione, da parte del comune o del consorzio, del contratto di acquisto o della ordinanza di deposito dell'indennità di espropriazione o dell'autorizzazione al pagamento diretto di tale indennità;

b) se trattasi di opere di urbanizzazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori, nonchè in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente comma può anche disporsi l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% del contributo concesso. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale

Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione nulla è innovato alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 ».

Art. 5.

L'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, in misura non eccedente l'8% della spesa riconosciuta ammissibile, per le finalità di cui all'art. 1.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica, sentito l'Assessore ai lavori pubblici, delibera sull'ammissibilità dell'iniziativa al contributo regionale.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore dell'urbanistica. Alla erogazione dei medesimi si provvede con le modalità indicate nel decreto di concessione ».

Art. 6

Gli articoli 7 e 8 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, sono soppressi.

Art. 7.

L'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Art. 9.

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà o ad altri titoli dei terreni acquisiti con i contributi, di cui agli articoli 1 e 5, dovranno dai comuni o loro consorzi essere reimpiegate per nuovi acquisti od indennizzi di espropriazioni di aree o per la esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ambito delle previsioni richiamate alla lettere a) dell'art. 1.

L'accertamento che il reimpiego abbia luogo come prescritto dal precedente comma è eseguito dal competente comitato di controllo, nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 ».

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 14 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 15 milioni.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 90 milioni.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 giugno 1970, n. 23, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 700 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al Titolo II — Sezione V — Rubrica n. 12 — Categoria XI — il capitolo 964 con la denominazione: « Contributi straordinari ai comuni e loro consorzi per l'acquisizione, anche mediante espropriazione, di aree scelte nell'ambito delle previsioni dei piani particolareggiati o degli altri piani di attuazione ad essi equiparati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e loro successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 26, 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè alla relativa esecuzione delle opere di urbanizzazione » e con lo stanziamento di lire 700 milioni.

La spesa autorizzata dal primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato capitolo 964.

Art. 11.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al Titolo I — Sezione V — Rubrica n. 12 — Categoria III — il capitolo 417 con la denominazione: « Spese per lo svolgimento — a cura della Regione o di istituti universitari oppure di altri istituti od enti particolarmente qualificati — di corsi di urbanistica per amministratori e dipendenti di enti locali e per liberi professionisti » e con lo stanziamento di lire 15 milioni.

La spesa autorizzata dall'art. 8 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 417

Art. 12.

La spesa di lire 90 milioni autorizzata dall'art. 9 della presente legge per l'esercizio finanziario 1972, fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamnto di lire 50 milioni viene elevato a lire 140 milioni.

All'onere complessivo di lire 805 milioni previsto dalla presente legge, si provvede mediant utilizzo di pari importo dall'avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 agosto 1972.

BERZANTI

(10578)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.